Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 128**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 22 maggio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1965, n. 456.

Contributo per gli anni 1963 e 1964 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di lire 200 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1963 e 1964 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 aprile 1965, n. 457.

Contributo straordinario alla Società italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore della Società italiana per la Organizzazione internazionale, con sede in Roma (SIOI).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:

per lire 20 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64;

per lire 10 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964;

per lire 2 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1965;

e per lire 3 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2335 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 aprile 1965, n. 458.

Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, è attribuita personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di « Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

L'Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, per le rispettive competenze.

Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la sanità.

Art. 2.

L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo, l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonchè la rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

La non iscrizione alla Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previsti dalla legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da mino-

razioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi e i sordomuti.

Art. 4.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attività;

2) quote sociali;

3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.

Art. 5.

Sono organi centrali della Associazione:

l'assemblea generale;
il Comitato centrale;
il presidente;
il Collegio dei sindaci.

Sono organi periferici:

l'assemblea provinciale;
il Consiglio provinciale;
il presidente del Consiglio provinciale.

Art. 6.

L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.

L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.

Art. 7.

Il Comitato centrale è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto:

di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Il Comitato centrale è presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.

I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati più di due volte.

Art. 8.

Il presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non può essere confermato più di due volte.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministero per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanità, ed è composto di:

un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
un rappresentante del Ministro dell'interno;
un rappresentante del Ministero della sanità;
tre soci designati dall'assemblea generale.

A parità di voti è determinante il voto del presidente.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

I sindaci non possono essere confermati più di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

Art. 10.

L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre anni.

Art. 11.

I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:

sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia;

un rappresentante della Prefettura;

un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Il presidente del Consiglio provinciale è nominato dal prefetto tra i componenti elettivi.

Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati più di due volte.

Art. 12.

I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea provinciale.

Per la validità delle votazioni, in prima convocazione, occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, la votazione è valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci.

E' ammessa la votazione per delega. Ogni socio non può portare più di una delega.

Art. 13.

Le funzioni di presidente e di componente degli organi previsti dalla presente legge sono gratuite.

Art. 14.

Per uno o più Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.

Lo statuto determina il numero minimo dei soci occorrenti, i modi di nomina, la composizione, i compiti e la circoscrizione di dette delegazioni sezionali.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la sanità, in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato centrale

per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarità, può essere nominato un commissario straordinario.

Analoghi poteri sono attribuiti al prefetto nei confronti dei Consigli provinciali.

La durata delle gestioni commissariali non può superare i sei mesi.

Art. 16.

I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quelli del tesoro e della sanità.

Art. 17.

Il regolamento organico del personale è deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed è approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità.

Al suddetto personale non può essere attribuito un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello previsto per il corrispondente personale dello Stato.

Le dotazioni organiche del suddetto personale non possono comunque superare nel complesso le cento unità e non possono prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione riservato al segretario generale.

Nel suindicato limite complessivo di personale non possono essere comunque superati i seguenti contingenti percentuali per ciascuna carriera:

a) carriera direttiva 15 per cento;
b) carriera di concetto 30 per cento;
c) carriera esecutiva 40 per cento;
d) carriera ausiliaria 15 per cento.

Art. 18.

Le norme di attuazione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanità, sentito il Comitato centrale dell'Associazione.

Art. 19.

Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'art. 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili sarà retta dagli organi della Unione generale invalidi civili, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 maggio 1965, n. **459**.

Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 maggio 1965, n. **460**.

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olî minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della Provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

Art. 2.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'art. 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre Amministrazioni eventualmente interessate, nonchè della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

Art. 3.

Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della Commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonchè le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **461**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Immacolata, in comune di Monreale (Palermo).

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 22 agosto 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. Immacolata, in frazione Giacalone del comune di Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **462**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sacerdote e Confessore, in Milano.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 26 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 17 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sacerdote e Confessore, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **463**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Consolazione, in Salerno.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 15 agosto 1964, integrato con due dichiarazioni del 17 settembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Consolazione, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **464**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna del Carmine, in comune di Solaro (Milano).

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° febbraio 1964, integrato con dichiarazione del 19 giugno successivo, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna del Carmine, nel Villaggio Brollo del comune di Solaro (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **465**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in comune di Siracusa.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 1° maggio 1963, integrato con dichiarazione del 26 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in contrada Saia Rotta del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **466**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo della Chiesa Cattedrale di Trieste, di un canonicato semplice.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 15 agosto 1964, relativo alla erezione, nel Capitolo della Chiesa Cattedrale di Trieste, di un canonicato semplice sotto il titolo della Madonna di Muggia Vecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 73. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della catedra di « Filosofia morale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Filosofia morale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3612)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 25 ottobre 1961 dalla signorina Turroni Giuseppina avverso la sua mancata inclusione nell'elenco degli insegnanti stabili.

(3521)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1965, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 37, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto in data 1° dicembre 1962 dalla professoressa Lidia Cerimonia avverso la sua mancata nomina presso l'Istituto magistrale di Perugia per l'anno scolastico 1962-63.

(3522)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1965, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla S.p.A. « ILVA Alti Forni e Acciaierie d'Italia » avverso il decreto ministeriale in data 19 giugno 1958, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla sede stradale della via Aurelia, nel percorso compreso entro la provincia di Genova.

(3602)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1965, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Giovanni Battista Bruno, Giordano e Dina Serena avverso il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al giardino, di proprietà dei ricorrenti, sito nell'ambito del comune di Venezia, Riviera XX Settembre.

(3603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,81	624,89	624,83	624,80	624,82	624,82	624,80	624,82	624,82
$ Can.	578,68	578,55	578,80	578,25	578 —	578,50	578,65	578,60	578,50	578,50
Fr. Sv.	143,71	143,72	143,69	143,72	143,70	143,71	143,72	143,72	143,71	143,73
Kr. D.	90,33	90,30	90,34	90,30	90,30	90,33	90,29	90,35	90,33	90,32
Kr. N.	87,36	87,35	87,375	87,37	87,30	87,37	87,355	87,37	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,50	121,58	121,58	121,605	121,50	121,53	121,60	121,50	121,53	121,59
Fol.	173,45	173,47	173,52	173,48	173,45	173,47	173,475	173,48	173,47	173,48
Fr. B.	12,59	12,59	12,5915	12,5915	12,585	12,59	12,5905	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,45	127,42	127,42	127,42	127,45	127,44	127,41	127,45	127,44	127,43
Lst.	1747,51	1747,15	1747,10	1747,25	1747 —	1747,50	1747,15	1747,60	1747,50	1747,30
Dm. occ.	156,82	156,77	156,78	156,7250	156,75	156,82	156,73	156,82	156,82	156,79
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1925	24,20	24,18	24,1885	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,80	21,80	21,80	21,7865	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 21 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	578,45
1 Franco svizzero	143,72
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,602
1 Fiorino olandese	173,477

1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,415
1 Lira sterlina	1747,20
1 Marco germanico	156,727
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,793

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi tra gli inventori di nuovi e più perfezionati mezzi per la raccolta meccanica delle olive

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 23 maggio 1964, n. 404, che reca provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura;

Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 404 che autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad erogare, per ciascun esercizio finanziario sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa previsti dal primo comma dello stesso art 7, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuovi e più perfezionati mezzi ed attrezzature per la raccolta meccanica delle olive;

Considerata la carenza di tali mezzi e attrezzature e la opportunità di promuoverne l'invenzione di nuovi, capaci di rendere meno onerose le operazioni della raccolta delle olive;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a premi tra gli inventori di nuovi e più perfezionati mezzi per la raccolta meccanica delle olive.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare cittadini italiani, nonchè enti, associazioni e ditte aventi sede legale in Italia, che nel periodo successivo alla pubblicazione del presente bando siano pervenuti, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 6, con il loro spirito inventivo, alla realizzazione di mezzi e di attrezzature suscettibili di determinare una sensibile riduzione del costo della raccolta delle olive.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in carta legale non oltre il 30 settembre 1965 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la natura e la portata dell'invenzione, nonchè dalla illustrazione dei vantaggi che possono derivare dai mezzi o dalle attrezzature attuate e progettate.

Art. 4.

L'ammissione al concorso sarà decisa insindacabilmente dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6, la quale ne darà tempestiva notizia agli interessati.

Art. 5.

Il concorso si articola nelle seguenti tre categorie:

Categoria I: mezzi meccanici ed attrezzature realizzati come prototipi;

Categoria II: mezzi meccanici ed attrezzature che presentino sostanziali modifiche rispetto a quelli notoriamente già esistenti in commercio;

Categoria III: mezzi meccanici ed attrezzature progettati, ma non realizzati in prototipi.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede;

dal direttore della Stazione sperimentale di olivicoltura e oleificio di Pescara;

da un direttore di Istituto di meccanica agraria della Facoltà di agraria delle Università;

da un direttore di Istituto di coltivazioni arboree delle Facoltà di agraria delle Università;

da un tecnico designato dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo della Meccanizzazione Agricola (CO.N.S.ME.A.).

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione giudicatrice potrà avvalersi della collaborazione degli Organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè del Comitato Nazionale per lo Sviluppo della Meccanizzazione Agricola (CO.N.S.ME.A.) per l'accertamento funzionale dei mezzi e delle attrezzature oggetto del concorso.

La Commissione giudicatrice, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare, di suddividere o di trasferire ad altre categorie i premi di cui al successivo art. 7.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I premi previsti per il presente concorso sono qui di seguito indicati:

Categoria I

a) mezzi meccanici:	
1° premio	L. 12.000.000
2° premio	» 7.000.000
3° premio	» 5.000.000
b) attrezzature:	
1° premio	L. 5.000.000
2° premio	» 3.000.000
3° premio	» 1.000.000

Categoria II

a) mezzi meccanici:	
1° premio	L. 5.000.000
2° premio	» 3.000.000
3° premio	» 1.000.000
b) attrezzature:	
1° premio	L. 2.000.000
2° premio	» 1.000.000
3° premio	» 500.000

Categoria III

Mezzi meccanici e attrezzature ancora da realizzare in prototipi:

1° premio	L. 2.000.000
2° premio	» 1.000.000
3° premio	» 600.000
4° premio	» 400.000
5° premio	» 300.000
6° premio	» 200.000

Art. 8.

L'onere relativo alla concessione degli anzidetti premi farà carico al cap. 5105/Resti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1965
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 68. — ANGELINI

(3505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto 7 aprile 1964.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto 7 aprile 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8,30 dei giorni 20 e 21 luglio 1965.

(3613)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1964, registro n. 103, foglio n. 70, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Musone dott. Mario, ispettore generale M.D.E.

Membri:
Caputi prof. Silvio, ordinario di Istituto tecnico;
Sigillò prof. Giorgio, ordinario di Istituto tecnico;
Borgia dott. Alcibiade, chimico capo M.D.E.;
Malatesta dott. Paolo, chimico capo M.D.E.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe del M.D.E. Lentini dott. Alfonso.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1965
Registro n. 39 *Esercito, foglio n.* 340

(3653)

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova;
Ritenuto che occorre stabilire i giorni di svolgimento delle prove scritte e pratiche del concorso suddetto;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte e pratiche del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964, avranno luogo presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma (piazzale delle Scienze) nei giorni 7, 8, 18 e 19 giugno 1965, alle ore 8,30.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1961;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che le ostetriche Lava Diamantina e Cerato Rosa, vincitrici rispettivamente delle condotte di Contursi e Pertosa, non hanno assunto servizio nel perentorio termine loro assegnato dai Comuni per cui sono da considerarsi rinunziatarie alle citate condotte;
Ritenuto doversi procedere alla copertura delle predette sedi tenendo presente l'ordine di preferenze indicato dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che immediatamente seguono nella graduatoria di merito;
Considerato che le ostetriche Sanna Graziella e Persico Costanza, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di Contursi e Pertosa;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 285;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche, per i motivi di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Sanna Graziella: comune di Contursi;
2) Persico Costanza: comune di Pertosa.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 17 maggio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(3624)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.